COMUNE DI MONASTERO DI VASCO

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE DI MONASTERO DI VASCO E' UN ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO. 02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LA OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL` ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO, IL CUI USO E RIPRODUZIONE PER FINI NON ISTITUZIONALI. SONO VIETATI.

02. NELL'USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C. M. 03.06.86.

ART. 03

TERRITORIO - SEDE COMUNALE

- 01. IL COMUNE DI MONASTERO DI VASCO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL` ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.54 , N. 1228 , APPROVATO DALL`ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
- 02. IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA COMPRENDE LE FRAZIONI DI: VASCO BERTOLINI SOPRANI E LE SEGUENTI BORGATE: MARENCHI, PAGLIANI, BERTOLINI SOTTANI, VILLERO, BLISI, MORERE, S. LORENZO, GANDOLFI, PTOGNA, MALBORGO, VILLA, VIVALDA REVELLI, GALLIZI.
- 03. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI A ROAPIANA.
 04. LE MODIFICHE ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON
 LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL` ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE,
 PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 04

FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 05

FUNZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE E PROGRAMMAZIONE

- 01. IL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE UN ORDINATO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE, SI IMPEGNA:
- AD UTILIZZARE LA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE CHE PREVEDE LO STANZIAMENTO DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI INIZIATIVE DELL'ENTE

LOCALE O DI PRIVATI OPERATORI:

- A REGISTRARE ED AGGIORNARE COSTANTEMENTE NEL TEMPO UNA MAPPA DELLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA':
- AD ADOTTARE NORMATIVE URBANISTICHE E PROGRAMMATORIE CHE, NEL RISPETTO DELLE ISTANZE DI TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE, VALGANO A FAVORIRE LA CRESCITA DELLA IMPRENDITORIALITA' LOCALE E L'AUMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI;
- A VALORIZZARE LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE ED A PROMUOVERE E SOSTENERE UN VALIDO SISTEMA DI FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE, CONSORTILI, INTERESSANTI I VARI COMPARTI ECONOMICI;
- A RIVENDICARE UN SISTEMA DI FINANZA LOCALE CHE CONSENTA DI DISPORRE DI ADEGUATE STRUTTURE CIVILI E DI SERVIZI SOCIALI EFFICIENTI.
 02. IL COMUNE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI,
 AMBIENTALI ED ECONOMICHE LOCALI SI PONE QUALE OBIETTIVO PRIORITARIO:
- LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALL'AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI;
- LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI.
- 03. PER REALIZZARE LE SUE FINALITA', IL COMUNE ADOTTA IL METODI E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
- 04. LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE SI PROPONE DI SUSCITARE E VALORIZZARE TUTTE LE ENERGIE, DI UTILIZZARE TUTTE LE RISORSE E DI FAVORIRE TUTTI GLI APPORTI NEL DETERMINARE E SODDISFARE ORGANICAMENTE I FABBISOGNI E LE ESIGENZE DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 06

FUNZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA'

- 01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO S.N. E CHE COMUNQUE NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELL` U.S.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO.
- 02. NELLO SVOLGIMENTO DELL`ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.

ART. 07

FUNZIONI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA 01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24.07.1977 N. 616, FATTA SALVA LA COMPETENZA DELL' U.S.S.L. .

02. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMM, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA O INTEGRA APPOSITO REGOLAMENTO AI SENSI DELL` ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/90 . LA GIUNTA EROGA CONTRIBUTI, SENTITA LA COMMISSIONE APPOSITAMENTE COSTITUITA.

FUNZIONI NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ASSISTENZA SCOLASTICA, CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE, MEDIANTE EROGAZIONE E PROVVIDENZE IN DENARO O MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE DEGLI ALUNNI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE O PRIVATE, L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE' PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

02. L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' DELLA L.R. , NONCHE' DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 07 COMMA 02 .

ART. 09

FUNZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE 01. IL COMUNE ESERCITA, PER MEZZO DELLA GIUNTA, LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE. 02. IL COMUNE SVOLGE, IN FORMA COORDINATA CON LE ISTITUZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E LA TUTELA DEL SUOLO. 03. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, SI OSSERVANO LE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI.

ART. 10

COMPITI DEL COMUNE

- 01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 01 TITOLO 04 DEL PRESENTE STATUTO.
- 02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE; LE FUNZIONI RELATIVE A
- STATISTICA E DI LEVA MILITARE; LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
- 03. IL COMUNE ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO 03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.
- 04. IL COMUNE SI IMPEGNA:
- A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL'ATTO DELLA DELEGA; A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO; B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A).

ART. 11

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO

ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO, E'
RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE CAP. 01 ORGANI ELETTIVI ART. 12

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ED ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 14

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.
02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLE ELEZIONI DEL NUOVO,
LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI
COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 15

CONSIGLIERI COMUNALI

- 01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.
- 02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
- 03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE

ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA

INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI; L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI.

- 04. E' CONSIGLIERE ANZIANO CHI HA RIPORTATO TRA GLI ELETTI IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, A PARITA' DI VOTI E' CONSIGLIERE ANZIANO IL MAGGIORE DI ETA'.
- 05. LA POSIZIONE GIURIDICA DEL CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE, ESSI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 20 .

- 06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

 07. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 05.
- 08. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON INTERVENGONO AD UN`INTERA SESSIONE ORDINARIA A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI.
- 09. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU ISTANZA DI QUALUNQUE CONSIGLIERE.
- 10. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
- 11. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.
- 12. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.
- 13. HANNO IL DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO. 14. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.
- 15. I CAPIGRUPPO CONSILIARI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI, ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATI DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO CON PROVVEDE.
- 16. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO.
- 17. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE I CASI IN CUI L'ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORIA PER LEGGE.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
- 02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.
- 03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA ELA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.
- 04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI

SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

- 05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL DAL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA', I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE, NEL CASO DI IMPEGNI DI SPESA DOVRA' ESSERE ACQUISITA
- L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
- 06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI, LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO, IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL'ARTT. 45 DEL PRESENTE STATUTO.
- 07. IL CONSIGLIO NOMINA ALTRESI' LE COMMISSIONI IN CUI E' RAPPRESENTATA LA MINORANZA.
- 08. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
- 09. LE PROPOSTE DI NOMINE E DI DESIGNAZIONE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI NON POSSONO ESSERE DISCUSSE E DELIBERATE OVE NON SIANO ADEGUATAMENTE CORREDATE DEGLI SPECIFICI TITOLI DI CUI AL COMMA 01 DELL` ARTT. 12 BIS DEL D.L. 28.02.83 , N. 55 CONVERTITO NELLA L. 131/1983 .

ART. 17

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL`ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,
- REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
- 02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI NEL LORO INSIEME ED EVENTUALMENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, ARTICOLO PER ARTICOLO.
- 03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL` ARTT. 46 DELLA L. 08.06.90, N. 142 SONO PUBBLICATI ALL`ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE. 04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

- 01. IL CONSIGLIO, ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.
- 02. LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
- 03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO.
- 04. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE; CONCORRONO, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO.
- 05. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE',

PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

06. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 19

COMMISSIONI SPECIALI

01. LE COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE ED INDAGINI SULL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

ART. 20

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

- 01. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A SCRUTINIO PALESE, IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE MODIFICAZIONI.
- 02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 21

SESSIONI DEL CONSIGLIO

- 01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
- 02. SONO ORDINARIE LE SOLE SEDUTE CHE COMPRENDONO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL CONTO CONSUNTIVO ED IL BILANCIO PREVENTIVO.

- 03. SIA LE SESSIONI ORDINARIE CHE LE STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO, PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E PER DETERMINAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELL` ARTT. 36 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .
- 04. LE RIUNIONI DEVONO AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 01. LA GIUNTA FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE NEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI.
- 02. L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO E' STABILITO DAL SINDACO, IL QUALE CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO.
- 03. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 04. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 23

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

ART. 24

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

- 01. 01 CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI DA PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI E CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.
- 02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONE DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI

DI OPERE NELLO INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DI CUI AGLI ARTT. 18 E 19 DEL PRESENTE STATUTO SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 26

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

- 01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.
- 02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE EDI SCIOGLIERE L'ADUNANZA.
- 03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.
- 04. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 27

VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
- 02. LE VOTAZIONI SONO PALESI, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.
- 03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
- 04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 32 , LETTERA N) DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , SI APPLICA, IN DEROGA AL
- DISPOSTO DEL PRECEDENTE COMMA 01, IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.
- 05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

ART. 28

VERBALIZZAZIONE

- 01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHE PRESIEDE L'ADUNANZA.
- 02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE. MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

- 03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE ED IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO O CONTRO OGNI PROPOSTA.
- 04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.
- 05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:
- A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI:
- B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSI PER LETTO.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
- 02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE, AI SENSI DELL'ARTT. 46 DELLA L. 142/90 E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ARTT. 47 COMMA 03 DELLA L. 08.06.90, N. 142.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 30

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

- 01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI,
- SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL` ARTT. 34 DELLA L. 142/90 E DEL PRESENTE STATUTO.
- 02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI I CONSIGLIERI ELETTI.
- 03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, NEL TERMINE PERENTORIO DI 60 GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA L.
- 142/90 , E CON LA OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.
- 04. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLA DICHIARAZIONE RESA DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
- 05. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE.

ART. 31 LA GIUNTA COMUNALE 01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 32

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA N. 04 ASSESSORI.
- 02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 33

ELEZIONE DELLA GIUNTA

- 01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE, CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E TERMINI INDICATI DALLA LEGGE.
- 02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE COMUNALE.
- 03. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 34

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DI CUI ALL' ARTT. 30 COMMA 04,

NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO, IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE

NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

- 02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.
- 03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SIA QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 35

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

- 01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.
- 02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.
- 03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON

COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 36

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
- 02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA, NON COMPORTA L'OBBLIGO DI DIMISSIONI.
- 03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
 04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE LE INDICAZIONI DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
- 05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
- 06. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA VI PROVVEDE IL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA, AI SENSI DELL` ARTT. 36 COMMA 04 LEGGE 142/90. 07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO.
- 08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE.
- 09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 37

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

- 01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:
- A) MORTE
- B) DIMISSIONI
- C) REVOCA
- D) DECADENZA.
- 02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO; LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

 03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO O NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

 04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE
- 04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.
- 05. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE,

- OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA L, 142/90.
- 06. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
- 07. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO CON LA STESSA PROCEDURA PREVISTA PER LA REVOCA.
- 08. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 09. IL SINDACO, GLI ASSESSORI ED I CONSIGLIERI SONO SOSPESI DALLE FUNZIONI CON PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO, AI SENSI DELL' ARTT. 40 DELLA L. 142/90.
- 10. I FUNZIONARI COMUNALI PREPOSTI AGLI UFFICI E SERVIZI DEVONO ESSERE A DISPOSIZIONE DEL PREFETTO QUANDO, AVENDO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA EMESSO PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE O LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI, DEGLI ASSESSORI; O DEL SINDACO, VI SIA LA NECESSITA' DI VERIFICARE CHE NON RICORRANO PERICOLI DI INFILTRAZIONE DI TIPO MAFIOSO NEI SERVIZI COMUNALI ED IL PREFETTO ACCEDA PRESSO IL COMUNE AD ACQUISIRE DATI E DOCUMENTI ED ACCERTARE NOTIZIE CONCERNENTI I SERVIZI STESSI.

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO OUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.
- 02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA, SENZA ALCUN PROVVEDIMENTO FORMALE.
- 03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.
- 04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
- 05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.
- 06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.
- 07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.
- 08. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE, QUALORA LA DELIBERAZIONE COMPORTI IMPEGNI DI SPESA DOVRA' ESSERE ACQUISITA
- L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
- 09. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA E DAL SEGRETARIO STESSO E

CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 39

COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE.
- 02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.
- 03. ALLA GIUNTA VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI: A) ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE:
- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE DEL CONTO CONSUNTIVO;
- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;
- APPROVA I PROGETTI NEI LIMITI DEGLI ATTI FONDAMENTALI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE:
- FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATE AD ALTRI ORGANI;
- APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO;
- APPROVA LE DELIBERE CHE PRECEDONO LA STIPULA DI CONTRATTI;
- DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI, NEI LIMITI DI CUI ALL' ARTT. 32 LETTERA L) ED M) DELLA LEGGE N. 142/90 ;
- ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE AD ALTRO ORGANO;
- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, FATTA SALVA LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE IN CONSIGLIO;
- NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE; B) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI, NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO;

- FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPPARATO;
- DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE DELIBERATA

DAL CONSIGLIO.

ART. 40

DELIBERAZIONI DI URGENZA DELLA GIUNTA

- 01. LA GIUNTA PUO', IN CASO DI URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI LE VARIAZIONI DI BILANCIO E GLI STORNI DI FONDI.
- 02. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
- 03. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 41

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

- 01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
- 02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL` ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 42

IL SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

- 01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.
- 02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
- 03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINNANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL` ARTT. 11 DEL T.U. 10.01.57 N. 03
- 04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 43

COMPETENZE

- 01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA E NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO;
- ASSICURA L`UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PROMUOVENDO E COORDINANDO L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, VIGILA SULLE SVOLGIMENTO DELLE

PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE IN RELAZIONE ALLE EVENTUALI FUNZIONI ASSEGNATE O DELEGHE RILASCIATE, FIRMA PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL'ASSESSORE DA LUI DELEGATO;

- IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO E SOVRINTENDE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- INDICE I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI;
- SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
- HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E PROMUOVE DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA ALLA PRIMA SEDUTA;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSOGGETTATI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 ;
- STIPULA I CONTRATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA;
- PROVVEDE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. , NEI LIMITI DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI;
- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DEI CONCORSI, MANCANDO LA FIGURA DIRIGENZIALE DI CUI ALL` ARTT. 51 COMMA 03 LEGGE 142/90, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALL` APPOSITO REGOLAMENTO;
- IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
- RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA:
- ESERCITA IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA' EDILIZIA ED URBANISTICA, DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O CONSIGLIERE INCARICATO;
- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;
- ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

ART. 44

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

- 01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.
- 02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 1934, N. 383 E DELLA LEGGE 24.11.81 N. 689.
- 03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO
- GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE
- ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
- 04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE

DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 45

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL` ARTT. 32, COMMA 02 LETTERA N) DELLA LEGGE N. 142, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

TITOLO 03 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE CAPO 01 PARTECIPAZIONE POPOLARE ART. 46

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- 01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.
- 02. CONSIDERA A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.
- 03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O RIUNITI IN ASSOCIAZIONE.
 04. AL FINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:
- LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI DI BORGO E DI ZONA SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;
- L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.
- 05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', LA AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

ART. 47

RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI A NORMA DI COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE. 02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, SEDI OPPORTUNE E OGNI ALTRA STRUTTURA O SPAZIO

IDONEO.

- 03. LE CONDIZIONI E MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DELLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.
- 04. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.
- 05. I BENEFICI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SARANNO EROGATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 12 DELLA LEGGE 07.08.90 N. 241 .

ART. 48

CONSULTAZIONI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA POSSONO DELIBERARE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI, DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DEI LAVORATORI, DELLE FORZE SOCIALI E DI ALTRI ORGANISMI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

 02. CONSULTAZIONI, NELLE FORME PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, E IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE

 08 GIUGNO 1990 N. 142, DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO
- ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, NONCHE' SITUAZIONI COLLETTIVE DI INTERESSE GENERALE.

 03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO FORMARE OGGETTO DI ESPLICITA MENZIONE NEGLI ATTI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA CHINTA
- 04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

ART. 49

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

- 01. I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, POSSONO, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, RIVOLGERE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI LORO COMPETENZA, DIRETTE ESCLUSIVAMENTE ALLA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.
- 02. AGLI EFFETTI DEL PRECEDENTE COMMA LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA ALMENO 25 .
- 03. A PENA DI INAMMISSIBILITA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTENTICATA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SU REFERENDUM DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO.
- 04. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA, I QUALI SONO TENUTI A PROVVEDERE IN MERITO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.
- 05. LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA, IN PARTICOLARE, MIRA A FAR ASSUMERE, CON UN ATTO DELIBERATIVO, UNA SPECIFICA DETERMINAZIONE ALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL PERSEGUIMENTO DI INTERESSI DI

NATURA COLLETTIVA.

- 06. NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
- A) TRIBUTI E BILANCIO;
- B) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- C) DESIGNAZIONI E NOMINE.

ART. 50

REFERENDUM CONSULTIVO

- 01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE. E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL` ARTT. 49 ULTIMO COMM DEL PRESENTE STATUTO. 02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:
- NEI CASI IN CUI SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
- QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DEL 05% DEGLI ELETTORI.
- 03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
- 04. SULLA AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM E SULLA FORMULAZIONE DEL QUESITO DECIDE UNA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI.
- 05. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON AVRA' PARTECIPATO OLTRE LA META' DEGLI AVENTI DIRITTO.
- 06. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA IN APPOSITO REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.
- 07. QUALORA LA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM SIA RESPINTA, NON POTRA' ESSERE PRESENTATA, ANCHE IN DIVERSA FORMA MA CON ANALOGO CONTENUTO SOSTANZIALE PRIMA CHE SIANO TRASCORSI TRE ANNI.
- 08. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART 51

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO

- 01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLOR CHE DEBBANO INTERVENIRVI.
- 02. COLORO CHE NE SIANO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, O LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI, HANNO
- FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.
- 03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E

DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO MEDESIMO.
04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTT. 02 DELLA LEGGE
07.08.90 N. 241, DOVRA' DETERMINARE PER CIASCUN TIPO DI
PROCEDIMENTO IL TERMINE ENTRO CUI LO STESSO DEVE CONCLUDERSI.

ART. 52

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- 01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:
- L'UFFICIO ED IL DIPENDENTE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO;
- L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DI ATTI.
- 02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,
- L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO ED INFORMAZIONE

ART. 53

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO. 02. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI
- CITTADINI LE RACCOLTE DELLE GAZZETTE UFFICIALI DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 54

COSTI.

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI

03. SI APPLICANO IN OGNI CASO, LE DISPOSIZIONI DI CUI AL

CAPO 05 DELLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 . TITOLO 04 ORGANI BUROCRATICI E UFFICI CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 55

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

- 01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.
- 02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
- 03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. 04. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
- 05. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 56

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

- 01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTINO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA; IN PARTICOLARE, IL SEGRETARIO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO:
- SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA LE ATTIVITA';
- CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- E' RESPONSABILE E CURA L'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, NONCHE' DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- ESTENDE I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA.
- 02. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO IN PARTICOLARE CONFERITE LE SEGUENTI COMPETENZE:
- A) FORMULAZIONE DI DIRETTIVE AGLI UFFICI PER LA FORMAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PER PROGRAMMI;
- B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO E DELLE RISORSE
- FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI

DA QUESTI ORGANI;

- C) ASSISTENZA AL SINDACO NELLE PROCEDURE DI GARA;
- D) POTESTA' DI ROGITO, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTI E CONTRATTI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE CON CURA DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI;
- E) ATTUAZIONI DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO;
- F) AFFIDA AGLI UFFICI COMPETENTI L'ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON REGOLARI DELIBERAZIONI;
- G) SOTTOSCRIZIONE, UNITAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, OVE ESISTA, DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI INCASSO;
- H) CURA DIRETTAMENTE O TRAMITE IL DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, L'APERTURA E LO SMISTAMENTO AGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NONCHE' AI COMPETENTI UFFICI, DELLA CORRISPONDENZA POSTALE IN ARRIVO, ANCHE AI FINI DEL CONTROLLO DELLE RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI CUI ALLA LEGGE 07.08.90 N. 241 .

ART. 57

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
- 02. FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI E CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE, CON CRITERI DI PRIORITA'.
- 03. FORMULA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 58

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO 01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE E

PROVVEDE ALLA EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI, PROPONE, ANCHE SU RELAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI.

ART. 59

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

- 01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI, DI CUI CURA LA VERBALIZZAZIONE, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALL` ARTT. 28 DEL PRESENTE STATUTO.
- 02. RICEVE, UNITAMENTE AL SINDACO LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI

DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

- 03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI O DEI REFERENDUM.
- 04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 60

PARERI

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.
- 02. IN RELAZIONE ALLE PROPRIE COMPETENZE, ESPRIME ANCHE IL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, QUANDO NON SIA PRESENTE, PER VACANZA DEL POSTO O CONGEDO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 61

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

- 01. L'AMMINISTRAZIONE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE IMPRONTATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PREVALENTEMENTE PER PROGETTI OBIETTIVI E PER PROGRAMMI:
- B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELLO APPARATO:
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE.
- 02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 62

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATO IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

PERSONALE

- 01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
- 02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.
- 03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE, CON INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 64

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

- 01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA', SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.
- 02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALLO INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
- 03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

TITOLO 05

RESPONSABILITA'

CAPO 01

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI ART. 65

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

- 01. GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVATI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.
- $02.\ GLI$ AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO SOTTOPOSTI ALLA
- GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.
- 03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGONO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A

RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO, LA DENUNCIA E' FATTA ANCHE AL SINDACO.

ART. 66

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI,

CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

- 02. OVE IL COMUNE ABBIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE, SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.
- 03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRAZIONE
- O IL DIPENDENTE ABBIA COMMESSO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
- 04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA

CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO

INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO AL'AMMINISTRAZIONE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI 00 ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, II PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE.

06. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE HANNO FATTO CONSTATARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

CAPO 02

AGENTI CONTABILI

ART. 67

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE, O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE, DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 69

TUTELA DEI PROPRI DIRITTI

01. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AGLI AMMINISTRATORI, AL SEGRETARIO COMUNALE, ED AI DIPENDENTI CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLA LORO FUNZIONE, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILI O PENALI, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON VI SIA CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.

TITOLO 06

SERVIZI E FORME DI COOPERAZIONE

CAPO 01

GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 70

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE AI SENSI DI LEGGE. 02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DI CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. 03. PER I SERVIZI DI GESTIONE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE AVVIENE TRA CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDA O SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' SOLAMENTE TRA LE FORME DI CUI AGLI ARTT. 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

ART. 71

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 72

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI,

ORGANISMO DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

- 03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO:
- A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI; LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI; SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;
- B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, ED E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.
- 04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATE DAL PROPRIO STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.
- 05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 02 FORME COLLABORATIVE ART. 73

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 74

CONVENZIONI

- 01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE CONVENZIONI AI SENSI DELL` ARTT. 24 DELLA L. 08.06.90 N. 142 .
- 02. TALI CONVENZIONI POSSONO RIGUARDARE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA', OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI E ALTRI SERVIZI.
- 03. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE (FINE DURATA, FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE), SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

CONSORZI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI CUI ALL` ARTT. 25 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIE DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL`ARTICOLO PRECEDENTE. 02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ARTT. 74 DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
- 03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO, CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVE ENTE, SECONDO LE NORME PREVISTE DALLE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI. 04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 76

UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 73 ED I PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 77

ACCORDI DI PROGRAMMA

- 01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.
- 02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:
- A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;
- B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI I PIANI FINANZIARI, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
- C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
- 03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLO STATUTO.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

FINANZA

ART. 78

ORDINAMENTO

- 01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
- 02. NELL`AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
- 03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE, DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 79

FINANZA LOCALE

- 01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA:
- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALE E COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) TASSE, DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI:
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.
- 02. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE, IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 80

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DELL'INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE, DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 02 CONTABILITA' ART. 81 BILANCIO

- 01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.
- 02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA EDI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
- 03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
- 04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

IL CONTO CONSUNTIVO

- 01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTI IL CONTO DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO.
- 02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
- 03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DEL CONTO.

ART. 83

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI E NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.
- 02. IL REVISORE DURA IN CARICA PER TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL`ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.
- 03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
- 04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.
- 05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI, OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 84

TESORERIA

- 01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
- A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO
- E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
- B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
- C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI
- SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. N. 702/78, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 3/79.
- 02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL` ARTT. 59 , COMMA
- 01 LEGGE 142/90, NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

ART. 85

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI, IN BASE ALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

- 02. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, INTERVIENE IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.
- 03. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 86

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL COMUNE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 87

MODIFICHE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE. AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E

L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 COMM 03 DELLA

LEGGE 142/90.

- 02. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.
- 03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.
- 04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE E L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

ART. 88

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

- 01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:
- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) NELLE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.
- 02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.
- 03. NELLE ALTRE MATERIE, I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANANTE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.
- 04. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 89

ENTRATA IN VIGORE

- 01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
- 02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
- 03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
- 04. IL SEGRETARIO COMUNALE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.